

Tavola II
TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE PERCENTUALI USUALI DI MEDIAZIONE

Immobili urbani

- a) Compravendite (da ciascuna delle parti contraenti): una provvigione percentuale sul prezzo effettivo di compravendita nella misura dal 2% al 3% (Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul bene di maggior valore).
- b) Locazioni (da ciascuna delle parti contraenti):
- di ville e appartamenti arredati, per contratti di durata inferiore all'anno: il 10% sul rispettivo canone di locazione
 - di ville, appartamenti, e comunque di immobili ad uso abitazione con contratto annuale o pluriennale: da una mensilità al 10% del canone annuale.

Impianti industriali e aziende commerciali

- a) Compravendita (da ciascuna delle parti contraenti):
- di impianti industriali, di aziende industriali, artigianali e commerciali sul prezzo: dal 4 % al 5%;
- In tutti i casi spetta al mediatore, da ciascuna delle parti contraenti, una percentuale del 3% sull'importo delle merci (scorte), solo quando concorra alla determinazione di tale importo presenziando all'inventario.
- b) Locazioni (da ciascuna delle parti contraenti):
- di locali ad uso commerciale, industriale, artigianale e professionale: il 10% del canone annuale

Fondi rustici

- a) Compravendita: sull'effettivo prezzo l'1 % da parte del compratore e l'1% da parte del venditore. (Nella permuta, se gli immobili hanno valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sull'immobile di maggior valore).
- b) Affittanza (sull'importo della prima annualità di affitto): 3 % da parte del locatore e 3 % da parte dell'affittuario.

Bovini da vita, da latte e da macello - suini

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 %.

Equini

La provvigione spettante al mediatore viene preventivamente concordata tra le parti.

Foraggi

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 % sul prezzo.

Uva da vino

La provvigione spettante ai mediatori è dovuta dal solo venditore ed è del 2 % del prezzo della merce.

Mosti e vini

La provvigione di mediazione per i contratti di vini e mosti, in fustame o in bottiglie, e di vini destinati alla distillazione o acetificazione, è la seguente ed è dovuta dal solo venditore:

	Per contratti fra produttori e grossisti	Per contratti fra grossisti e dettaglianti
- Mosti e vini comuni	2 %	3 %
- Vini liquorosi in genere	3 %	4 %
- Vini in recipienti chiusi (fiaschi e damigiane)	3 %	4 %
- Aceto di vino	4 %	6 %

Combustibili

a) Legna da ardere:

- la provvigione d'uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 % da pagarsi da parte del solo venditore.

b) Carbone di legna:

- la provvigione d'uso per la compravendita del carbone di legna è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

Legname rozzo

La provvigione d'uso per la compravendita dei boschi in piedi e della legna da ardere è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

Tessuti e filati

Filati di cotone:

- la provvigione spettante al mediatore è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2% per i filati di produzione cotoniera e del 2 % per i filati di cotone di produzione laniera.

Pelli

- a) Pelli fresche:
- Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, la provvigione per mediazione, per pelli fresche, è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti mediamente nella misura dello 0,50 %.
La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori d'affari.
- b) Pelli salate o salamoiate:
- Nelle vendite di pelli salate o salamoiate, in lotti, la provvigione per mediazione è mediamente dell'1% da parte del venditore e dello 0,50 % da parte del compratore.
Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (colauda o gradimento) della merce, la provvigione mediamente è dell'1 % anche da parte del compratore.
- c) Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria:
- Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta, da parte del venditore, mediamente nella misura del 2 % per le pelli di agnello e capretto e in quella dell'1 % per le pelli di montone e capra, da parte del compratore in ragione dell'1 % per qualsiasi tipo di pelle. Il mediatore, incaricato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto a percepire dallo stesso, oltre alle percentuali suddette, l'1 % sul valore della merce ritirata. Le stesse percentuali spettano ai commissionari e ai procacciatori di affari.
- d) Pelli esotiche grezze nazionalizzate:
- Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze - nazionalizzate - la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore mediamente in ragione dell'1 % sul valore della merce. Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50 %.
Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori d'affari.
- e) Pelli conciate:
- Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione, per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore mediamente in ragione del 3 %.
La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e per i procacciatori d'affari.

Droghe e spezie

Al mediatore spetta una provvigione da parte di chi gli ha affidato l'incarico, salvo patto contrario.

Compra-vendita automezzi

Automezzi usati:

- la provvigione varia dal 2 al 4 % ed è corrisposta dal venditore, salvo diversi accordi.

Automezzi nuovi:

- la provvigione varia dal 3 al 12 % ed è corrisposta dal venditore.

Forniture per l'industria meccanica

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, a costui spetta, da parte del solo venditore, una provvigione comunque non inferiore all'1 %, salvo pattuizione diversa.

Cani

Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15 % sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore.

Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.